



## Ristrutturazione del debito: la bozza di principio contabile dell'OIC

di Emanuele Rossi<sup>(\*)</sup>

Uno degli ultimi contributi forniti dall'OIC è costituito dalla bozza per commenti sulla "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio". Prendendo a riferimento le varie tipologie di ristrutturazione disponibili, l'OIC delinea quale debba essere la corretta informativa di bilancio, soprattutto con riferimento all'esercizio in cui si perfeziona l'accordo di ristrutturazione. Particolare enfasi viene posta sul fatto che, trattandosi di bilancio redatto con criteri di funzionamento, i benefici economici connessi alla ristrutturazione vanno imputati a Conto economico solo se risultano realizzati. Dall'altra, in virtù del principio di asimmetria nell'iscrizione dei costi e dei ricavi, viene previsto che eventuali oneri connessi alla ristrutturazione devono essere spesi da subito a Conto economico, anche se non ancora sostenuti.

### 1. Bilanci di funzionamento e bilanci di liquidazione

Gli accadimenti aziendali vanno rappresentati in contabilità con regole diverse, a seconda che l'impresa che redige il bilancio sia o meno tenuta all'adozione degli Ias/Ifirs. In particolare, i

soggetti Ias/Ifirs fanno riferimento ai principi contabili internazionali emanati dallo Iasb, mentre i soggetti non Ias/Ifirs fanno riferimento alle norme contenute nel codice civile, opportunamente integrate dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC<sup>1</sup>. I principi di redazione del bilancio non Ias sono contenuti all'interno dell'art. 2423-*bis* del codice civile, ove viene previsto che:

- le singole poste devono essere valutate secondo **prudenza**, in un'ottica di continuazione dell'attività (c.d. *going concern*);
- deve essere rispettato il principio di **asimmetria nell'iscrizione dei costi e dei ricavi**: iscrizione degli utili solo se realizzati, rilevazione dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- l'iscrizione dei proventi e degli oneri deve avvenire secondo il principio di **competenza economica**, non secondo la data di incasso o di pagamento degli stessi;
- deve esserci **costanza** nel tempo, nell'**applicazione dei criteri valutativi** adottati. A tal proposito, le poste di bilancio devono essere valutate secondo i criteri valutativi di cui all'art. 2426 del codice civile; cioè essenzialmente al **costo, storico o di produzione**.

Quando, invece, viene a mancare la continuità aziendale, perché si è verificata una causa di

<sup>(\*)</sup> Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale - componente della commissione diritto societario dell'ODCEC di Roma. Articolo tratto dalla relazione tenuta il 7 aprile 2011 al convegno organizzato dall'ODCEC di Roma.

<sup>1</sup> I principi contabili risultano di particolare ausilio, laddove la fattispecie oggetto d'analisi non sia direttamente disciplinata dalla norma, ovvero il contenuto di quest'ultima risulti criptico o di non facile interpretazione.

scioglimento con conseguente messa in liquidazione della società, da un punto di vista contabile si passa da un bilancio redatto secondo i **criteri di funzionamento**, ad un bilancio redatto secondo **criteri di liquidazione**, ovvero un bilancio dove vengono derogati i criteri di cui sopra, in favore dell'adozione del criterio di **presumibile realizzo per le attività** e di **presumibile estinzione per le passività**.

A seconda che il bilancio venga redatto con criteri di funzionamento piuttosto che con criteri di liquidazione, cambia quindi il modo di rappresentazione degli accadimenti aziendali. Un esempio è quello degli effetti connessi ad una ristrutturazione dei debiti iscritti in bilancio: nella fase di liquidazione occorre seguire le indicazioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile e del principio contabile OIC 5 - Bilanci di liquidazione; in un'ottica di continuità aziendale, invece, i principi di riferimento sono quelli dell'art. 2423-*bis* del codice civile, cui si è ispirato l'OIC per la stesura della bozza per commenti sulla "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio", diffusa nel corso di aprile 2010<sup>2</sup>.

## 2. Conseguenze della ristrutturazione

Soprattutto nei periodi, come questo, di persistente congiuntura economica negativa, accade che le imprese possano incorrere in una crisi di liquidità che può portare, come termine ultimo, all'insolvenza, se non addirittura al fallimento dell'impresa medesima.

Il problema si avverte soprattutto quando, insieme alla **crisi di liquidità**, si entra in una **crisi economica**, tale per cui l'attività aziendale non è più in grado di generare quelle risorse finanziarie necessarie al rientro del debito. In altre parole, il soggetto debitore si trova nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni; in questi casi, al soggetto creditore non restano che due strade: adire la via contenziosa, lunga e irta di ostacoli, ovvero tentare una soluzione bonaria della controversia. In particolare, con la seconda ipotesi, da una parte, il creditore rinuncia ai propri diritti contrattualmente garantiti; dall'altra, il debitore ottiene vantaggi di tipo economico (riduzione del debito) e/o finanziario (posticipazione delle scadenze di pagamento).

<sup>2</sup> Per consultare la bozza, [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu).

Diverse sono le tipologie di debito che possono essere fatte oggetto di ristrutturazione.

In sofferenza possono esserci, infatti:

- debiti verso fornitori o debiti commerciali;
- debiti verso banche o altri finanziatori;
- debiti impliciti per *leasing* finanziario;
- alcune tipologie di debiti tributari o previdenziali.

Diverse sono anche le tipologie di ristrutturazioni del debito che possono essere intraprese dalle parti. Si va dagli istituti previsti dalla legge fallimentare, quali:

- il **concordato preventivo**, disciplinato dagli artt. 160 e seguenti L.F.,
- l'**accordo di ristrutturazione dei debiti** *ex* art. 182-*bis* L.F.,
- il **piano di risanamento** attestato *ex* art. 67 L.F.,

agli **accordi stragiudiziali**, come la **moratoria ABI** di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e successive proroghe.

L'adozione di uno o dell'altro strumento dipende dalle esigenze del caso.

Restando agli istituti previsti dalla Legge Fallimentare, la loro adozione comporta due vantaggi significativi: l'**esenzione da revocatoria**<sup>3</sup> e dai **reati di bancarotta**<sup>4</sup> per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione del concordato, dell'accordo ovvero del piano di risanamento intrapreso. L'adozione dell'uno o dell'altro, però, porta conseguenze diverse in termini di **pubblicità dell'accordo** raggiunto. Mentre infatti il piano attestato *ex* art. 67 L.F. non è soggetto a pubblicità legale e può pertanto restare sconosciuto ai terzi, sia il concordato preventivo che l'accordo di ristrutturazione vanno depositati presso il Tribunale e pubblicati presso il Registro delle imprese competente per territorio.

## 3. Informativa di bilancio

Sulla rappresentazione in un bilancio redatto secondo criteri di funzionamento<sup>5</sup> degli effetti connessi ad una ristrutturazione del debito è di

<sup>3</sup> Art. 67, comma 3, lettere d) ed e), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

<sup>4</sup> Art. 217-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

<sup>5</sup> Nel prosieguo verranno esaminati gli effetti sul bilancio del debitore. Per quanto riguarda il creditore, il discorso è speculare.

recente intervenuto l'OIC con la pubblicazione della bozza per commenti sulla "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio", diffusa nel corso di aprile 2010.

Nel documento vengono esaminati gli effetti in contabilità dell'accordo raggiunto tra creditore e debitore; poiché, come accennato, il documento è applicabile ai bilanci redatti in continuità aziendale, l'OIC ha posto particolare attenzione al rispetto del principio di asimmetria nell'iscrizione dei costi e dei ricavi, disponendo che i **benefici economici connessi alla ristrutturazione**, devono **transitare a Conto economico solo ove realizzati**.

Innanzitutto occorre individuare la **data in cui si perfeziona la ristrutturazione** aziendale, ovvero la data in cui trovano evidenza nel bilancio di creditore e debitore le conseguenze della ristrutturazione<sup>6</sup>.

Solo in tale data possono essere iscritte nel Conto economico, ricordiamo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2423-*bis* del codice civile, le componenti reddituali e patrimoniali conseguenti la ristrutturazione.

Tuttavia, in chiave informativa, sono importanti anche i bilanci precedenti e successivi a quello in cui è stata perfezionata la ristrutturazione.

In particolare, nei **bilanci antecedenti** quello in cui ha effetto giuridico la ristrutturazione, la **rendicontazione in Nota integrativa riguarderà le trattative in corso tra debitore e creditore** per il raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione; tale tipo di informativa risulta di particolare importanza ai fini dell'accertamento del requisito della continuità aziendale in capo al soggetto debitore. Come accennato in precedenza, l'adozione di una delle tipologie di ristrutturazione *retro* evidenziate, facilita per l'impresa la fuoriuscita dallo stato di crisi, evitando l'insorgere di un più grave stato di insolvenza, che può portare fallimento dell'impresa stessa.

Per i lettori del bilancio, quindi, sapere che la società debitrice ha in corso delle trattative con i creditori, ai fini della conclusione di una ristrutturazione del debito, fa ben sperare ai fini della continuità aziendale, con tutte le conseguenze del caso. Si pensi, ad esempio, all'organo di controllo del soggetto debitore. È logico che il giudizio sul bilancio del soggetto in

crisi sarà diverso, a seconda che dalla Nota integrativa risultino o meno le trattative in corso per il raggiungimento di un accordo con i creditori. Sul punto, si pone in evidenza come addirittura le norme di comportamento sul Collegio sindacale<sup>7</sup> prevedano che l'organo di controllo debba suggerire all'organo amministrativo l'adozione di una delle diverse tipologie di ristrutturazione disponibili, ove, essendocene bisogno, l'organo amministrativo non vi abbia ancora provveduto.

Riguardo invece la Nota integrativa degli **esercizi successivi** a quello in cui ha avuto efficacia giuridica<sup>8</sup> la ristrutturazione, **l'informazione resa in Nota integrativa riguarderà il monitoraggio degli atti e pagamenti** eseguiti in esecuzione del piano di risanamento o, meglio, se gli atti e pagamenti in questione rispettino le condizioni inizialmente previste e se permettano effettivamente il raggiungimento del risanamento aziendale<sup>9</sup>.

#### **4. Effetti contabili**

Entrando nello specifico degli effetti contabili connessi alla ristrutturazione, questi riguardano principalmente tre aspetti:

1. **data di ristrutturazione;**
2. **diverse modalità di ristrutturazione;**
3. **costi dell'operazione.**

Riguardo il primo aspetto, si è già evidenziato il diverso tipo di informativa da riportare nel bilancio in cui ha effetto la ristrutturazione, rispetto a quelli che precedono o succedono la ristrutturazione stessa.

Ma quando trova efficacia la ristrutturazione?

A seconda della tipologia di ristrutturazione intrapresa, possono aversi le seguenti date di ristrutturazione:

<sup>7</sup> Norma di comportamento n. 11, emanata il 16 marzo 2011 dal CNDCEC.

<sup>8</sup> Sul punto, come verrà meglio esposto nel proseguo, si evidenzia che, se l'accordo è sottoposto a condizione sospensiva, gli effetti saranno posticipati a quando tale condizione sarà avverata.

<sup>9</sup> *Conditio sine qua non* per la buona riuscita della ristrutturazione è che l'impresa torni *in bonis* e prosegua la propria attività aziendale. Lo scopo di tali strumenti è, infatti, il risanamento dell'azienda e non la sua liquidazione. Per una più approfondita analisi da rendere in Nota integrativa in merito alla ristrutturazione, si veda la bozza per commenti "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio", pagg. 26 e seguenti.

<sup>6</sup> Salvo l'ipotesi, come verrà meglio esposto *infra*, della presenza di condizioni sospensive.

Tipologia di ristrutturazione	Data di ristrutturazione
Concordato preventivo	Data di omologa
Accordo di ristrutturazione dei debiti	Data di pubblicazione dell'accordo nel Registro imprese
Piano di risanamento	Data di adesione dei creditori
Altre operazioni	Data di sottoscrizione o di perfezionamento dell'accordo
Condizioni sospensive → Data di verifica condizioni	

Tali date identificano il perfezionamento dell'accordo, ovvero la data in cui gli effetti della ristrutturazione vengono rappresentati nella contabilità del soggetto debitore e di quello creditore. In virtù del principio di **prevalenza della sostanza sulla forma**, però, la data della ristrutturazione deve coincidere con quella in cui l'accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti tra le parti; ciò significa che contabilmente non si tiene conto dell'accordo finché eventuali **condizioni, sospensive o risolutive**, che lo stesso può prevedere non siano state soddisfatte.

## 5. Modalità di ristrutturazione del debito

Riguardo alle ripercussioni contabili sui bilanci, queste sono una diretta conseguenza delle diverse modalità di ristrutturazione del debito intraprese. Da un punto di vista pratico, la ristrutturazione può avvenire secondo tre distinte modalità:

1. **modifica dei termini originari**;
2. **trasferimento al creditore di un'attività** ad estinzione parziale o totale del debito;
3. **emissione di capitale e assegnazione al creditore** ad estinzione parziale o totale del debito.

Tutte e tre le modalità devono essere rappresentate nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423-*bis* e seguenti del codice civile, primo fra tutti, il principio di asimmetria più volte citato.

## 6. Modifica dei termini originari

Il rispetto del principio di asimmetria è di tutta rilevanza, soprattutto quando la ristrutturazione è eseguita mediante una modifica dei termini originari di pagamento. Tale modifica può avvenire intervenendo sia a livello economico che finanziario, ovvero mediante una:

- a) **riduzione del capitale** da rimborsare;

- b) **riduzione** dell'ammontare degli **interessi maturati** ma non pagati;
- c) **modifica** degli **interessi maturandi** dalla data di ristrutturazione;
- d) **modifica** delle **tempistiche di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi**.

Come è di facile intuizione, la differenza fondamentale tra le ipotesi di cui alle lettere a) e b) e quelle di cui alle lettere c) e d) è che solo nelle prime due si verifica un beneficio economico realizzato alla data di ristrutturazione. Da ciò consegue che, in virtù del principio di asimmetria più volte richiamato, solo nelle prime due ipotesi il **beneficio economico** conseguito, intendendosi anche realizzato alla data di efficacia giuridica della ristrutturazione, **potrà** essere fatto **transitare a Conto economico**.

Nelle altre due ipotesi, invece, il beneficio ottenuto potrà essere fatto transitare a Conto economico solo all'atto del realizzo, ad esempio quando verranno addebitati i minori interessi connessi alla riduzione del tasso d'interesse applicato.

Questo non toglie, però, che, sempre nel caso di cui alle lettere c) e d), ove alla data di efficacia della ristrutturazione assieme ai benefici futuri dovesse manifestarsi anche un maggior onere (ad esempio, assieme alla riduzione del capitale, viene contrattato anche un aumento del tasso di interesse applicato al debito residuo), quest'ultimo deve trovare da subito evidenza in bilancio mediante l'apposizione di un apposito **fondo oneri** nel passivo.

## 7. Valore economico del debito e rappresentazione in bilancio

Fin qui si è parlato genericamente di benefici legati alla ristrutturazione del debito. Cosa si intende, però, di preciso, per beneficio economico connesso alla ristrutturazione? Sul punto, l'OIC afferma che dalla ristrutturazione viene conse-

guito un **beneficio economico** quando il valore economico del debito *post* ristrutturazione è inferiore al valore contabile del debito *ante* ristrutturazione, intendendo per **valore economico del debito** il valore attuale dei futuri pagamenti, scontati al tasso d'interesse effettivo *ante* ristrutturazione.

In precedenza si è anche detto che, ove il beneficio economico si intenda realizzato alla data della ristrutturazione, lo stesso va accreditato nel Conto economico; entrando più nello specifico, è opportuno precisare che laddove gli effetti della ristrutturazione si intendano realizzati, le ripercussioni economiche vanno fatte confluire tra i **proventi e/o oneri straordinari** del Conto economico.

Precisamente, laddove alla ristrutturazione consegue un **beneficio economico realizzato**, lo stesso andrà contabilizzato alla voce "E.20-Pro-

venti straordinari" di Conto economico. Dall'altra, se alla ristrutturazione è legato un maggior **onere** (si badi bene, in tal caso **anche non realizzato**), lo stesso andrà addebitato alla voce "E.21-Oneri straordinari".

In entrambi i casi, laddove il componente di reddito sia di rilevante entità, questo troverà separata indicazione mediante l'apposizione di un "di cui" all'interno della voce proventi e oneri straordinari, andando così ad evidenziare un utile ovvero una perdita da ristrutturazione.

Procediamo quindi con alcuni esempi, partendo dall'ottenimento di un beneficio economico realizzato.

Le scritture conseguenti ad una riduzione del capitale da rimborsare, ovvero degli interessi passivi maturati e non ancora pagati alla data di ristrutturazione sono le seguenti:

- rinuncia del creditore a € 500.000 di capitale

Debito	a	Utile da ristrutturazione (E.20)	500.000,00
--------	---	----------------------------------	------------

- rinuncia del creditore alla quota di interessi maturati sulla settima rata, pari a € 45.000

Rateo passivo	a	Utile da ristrutturazione (E.20)	45.000,00
---------------	---	----------------------------------	-----------

Il transito a Conto economico del componente positivo di reddito è legato al fatto che il beneficio si intende realizzato alla data di ristrutturazione; il debitore, infatti, alla data di ristrutturazione, ha stralciato parte delle proprie debenze a seguito dell'accordo raggiunto col creditore. Discorso diverso invece sarebbe stato fatto se, in luogo dello stralcio, il creditore si fosse limitato a concedere un abbassamento del tasso applicato, piuttosto che uno "riscadenzamento" delle rate. In tali casi, nessuna influenza economica ci sarebbe stata alla data di efficacia giuridica della ristrutturazione. Prendendo a riferimento la riduzione del tasso applicato, infatti, le influenze a Conto economico ci sarebbero state solo nel momento in cui fossero stati addebitati i minori interessi da parte del creditore.

Il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423-*bis* e seguenti del codice civile e, nello specifico, del principio di asimmetria nell'iscrizione dei costi e dei ricavi comporta però che, se da una parte i

proventi devono essere imputati a Conto economico solo se realizzati, dei rischi e delle perdite sempre tenuto conto.

Si consideri il seguente esempio:

- cancellazione di € 500.000 di debito;
- incremento del tasso di interesse dal 4% al 5%;
- valore contabile del debito "ante" ristrutturazione = € 600.000;
- nuove rate di € 140.000.

Nell'esempio proposto oltre ad un beneficio economico realizzato, pari a € 500.000, la ristrutturazione comporta anche l'insorgenza di un maggior onere, legato all'incremento del tasso d'interesse applicato al debito residuo. Come accennato, per valore economico del debito, si intende il valore attuale dei futuri pagamenti, scontati al tasso d'interesse effettivo *ante* ristrutturazione. Applicando la seguente formula si ha che:

$$\text{Valore economico del debito} = \text{€ } 140.000 \times (1,04)^{-1} + \text{€ } 140.000 \times (1,04)^{-2} \dots + \text{€ } 140.000 \times (1,04)^{-n} = \text{€ } 620.000$$

Confrontando tale valore con il valore contabile del debito “ante” ristrutturazione (€ 600.000), si ha che, dalla ristrutturazione, oltre al beneficio economico realizzato di € 500.000, consegue an-

che l’insorgenza di un maggior onere di € 20.000, che insieme al primo andrà rappresentato nella contabilità del debitore come segue:

- riduzione debito:

Debito	a	Utile da ristrutturazione (E.20)	500.000,00
--------	---	----------------------------------	------------

- aumento interessi:

Accantonamento fondo oneri (E.21)	a	Fondo oneri	20.000,00
-----------------------------------	---	-------------	-----------


## 9. Estinzione debito con cessione attività

La modifica dei termini originari di pagamento è solo una delle tre modalità di ristrutturazione esaminate dall’OIC. Le altre due sono l’estinzione del debito con cessione di attività e l’estinzione mediante conversione in capitale del debito. Riguardo l’estinzione mediante cessione, questa può riguardare **qualsiasi tipo di attività**. A titolo esemplificativo:

- partecipazioni immobilizzate o non immobilizzate;
- crediti;
- immobilizzazioni materiali e immateriali;

- attività materiali e immateriali non strumentali;
- rami d’azienda;
- altri diritti, quali ad esempio diritti di riscatto connessi ad operazioni di leasing finanziario.

Poiché tale modalità di estinzione ha **natura realizzativa**, per quanto detto in precedenza, il differenziale tra il valore contabile dell’attività ceduta<sup>10</sup> e quello del debito estinto, troverà evidenza nel Conto economico di periodo; nello specifico, alla voce “E.20-Proventi straordinari”, nel caso in cui il valore contabile del debito sia superiore a quello dell’attività stornata, alla voce “E.21-Oneri straordinari” in caso contrario. Riassumendo:



## 10. Estinzione debito e conversione in capitale

La terza via è quella di estinguere il debito, convertendo lo stesso in capitale sociale. In sintesi, viene proposto al creditore di diventare socio

della società debitrice. In tali casi, **nessun utile viene fatto transitare a Conto economico**, in quanto l’aumento di capitale sociale (e della riserva sovrapprezzo) viene convenzionalmente posto uguale all’estinzione del debito.

## 11. Costi connessi alla ristrutturazione

Un altro argomento degno di nota su cui è intervenuto l’OIC con il documento in commento ri-

<sup>10</sup> Il valore contabile dell’attività va considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite di valore. Sul punto, si veda la bozza per commenti “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, pag. 23.

guarda i costi connessi alla ristrutturazione del debito.

È vero che con la ristrutturazione il debitore ottiene importanti benefici; è altrettanto vero, però, che l'ottenimento di tali benefici non è a titolo gratuito, dovendo l'impresa sostenere costi a volte anche rilevanti, al fine di una buona riuscita dell'operazione. In linea generale, i costi connessi ad una ristrutturazione del debito possono essere di tre tipi:

- **costi di consulenza professionale;**
- **commissioni e oneri per servizi finanziari;**
- **altri costi direttamente collegati all'operazione.**

Riguardo ai primi, ne sono un esempio i costi professionali legati alla redazione del piano di risanamento aziendale (ad esempio, il piano di risanamento su cui si basa il concordato preventivo)<sup>11</sup>. A tale riguardo, nella prassi, ad un costo base relativo all'istruzione della pratica, è solitamente abbinata una cd. *success fee* legata al buon esito della trattativa.

Le commissioni e gli oneri finanziari sono quelli legati alla ristrutturazione del debito bancario: la banca, ad esempio, accettando una rimodulazione del piano di rientro, addebita le commissioni legate alla modifica del piano di ammortamento del prestito.

Altri costi possono infine essere quelli legati ad una o più *due diligence* effettuate sull'impresa. Tutti questi costi, a mente della bozza diffusa dall'OIC, devono essere rilevati nell'**esercizio di maturazione** all'interno degli **oneri straordinari** del Conto economico. Anche in questo caso, se di importo rilevante, tali costi formeranno un "di cui" all'interno della voce E.21 ("Oneri derivanti dalla ristrutturazione").

Data la rilevanza dei costi connessi alla ristrutturazione (si pensi solo all'eventuale corresponsione di una *success fee*), uno dei principali dibattiti è nato intorno alla **possibilità di capitalizzare** tali costi in bilancio. Attualmente, è in

discussione la possibilità di capitalizzare detti costi, una volta verificate due condizioni:

- la continuità aziendale sia ragionevolmente certa;
- detti costi siano correlati a benefici economici futuri.

Maggiori informazioni sul punto saranno probabilmente contenute nella versione definitiva del principio contabile.

## 12. Moratoria ABI

È stato in precedenza detto come, tra le varie tipologie di ristrutturazione disponibili, oltre a quelle indicate dalla Legge Fallimentare, vi siano anche le soluzioni stragiudiziali. Un esempio di queste è dato dalla moratoria ABI di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e successive proroghe.

Aderendo a questa le imprese hanno potuto beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di **mutuo**, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di **leasing immobiliare e mobiliare** e dell'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

Con particolare riferimento al *leasing* immobiliare, la temporanea sospensione della quota capitale, per i soggetti non Ias/Ifrs e quindi tenuti alla contabilizzazione dei canoni di *leasing* a Conto economico, ha comportato il bisogno di **determinare il nuovo canone di competenza**. Ciò in quanto, risultando per 12 mesi addebitata dalla società di *leasing* la sola quota interessi, questa andava integrata al fine di rispettare il principio di competenza economica. Sul punto è intervenuto l'OIC con la bozza in commento, sancendo che i nuovi canoni di competenza, in presenza di adesione alla moratoria ABI, sono dati dalla seguente formula:

$$\text{Nuovi canoni di competenza} = \frac{(\text{maxi canone iniziale ancora da imputare} + \text{canoni ancora da corrispondere})}{\text{durata residua}}$$

## 13. Derivati

In merito all'effetto della ristrutturazione in presenza di derivati, l'OIC afferma che quelli di copertura rimangono tali dopo la ristrutturazione,

fino all'ammontare del debito (coperto) ancora in essere.

<sup>11</sup> Cui vanno aggiunti i costi legati al professionista che attesta la bontà del piano medesimo.

Esempio:

- debito 1000;
- IRS nozionale 1000;
- riduzione debito per 400.

Il derivato è considerato ancora di copertura per 600, mentre eventuali *fair value* negativi sui 400 devono essere accantonati ad un apposito fondo rischi (ciò in quanto, per i restanti 400, il derivato è inteso avere carattere speculativo).